

Tirreno Ecosviluppo 2000

Società Consortile a r.l.

DETERMINA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Prot. n. 38/2022 del 04/10/2022

Oggetto:

Adeguamento indennità di funzione ai componenti C.d.A. come previsto dall'art. 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234/2021 e dell'art. 13, comma 51, della L.R. 25 Maggio 2022, n. 13

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Visto lo Statuto Consortile;

VISTA la determina del Presidente del C.d.A. N. 22 del 29/12/2021 con la quale è stato confermato allo scrivente l'incarico di Responsabile Amministrativo del Consorzio;

PREMESSO

- Che con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 92 del 08/09/2020 è stata prevista una indennità di funzione a favore dei componenti il C.d.A. e che tale indennità non è compatibile con quella spettante quale amministratore di un Comune Socio;
- Che la stessa delibera ha previsto che l'indennità di funzione dei componenti del C.d.A. del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l. resti parametrata a quella prevista dalla normativa vigente per gli amministratori degli Enti Locali con classe di popolazione più bassa, vale a dire fino a 1000 abitanti, come previsto dalla Tabella "A" della Circolare del Ministero dell'Interno del 05/06/2000 e che prevede i seguenti valori:
 - Sindaco/Presidente C.d.A. che non rivesta contestualmente la carica di amministratore locale € 893,00 mensili lordi;
 - Assessore/Componente C.d.A. che non rivesta contestualmente la carica di amministratore locale € 268,00 mensili lordi

RILEVATO

- Che l'art. 1, comma 583, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, sancisce che: "a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:
 - a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
 - b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
 - c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
 - d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 - e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
 - f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
 - g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;



Tirreno Ecosviluppo 2000

Società Consortile a r.l.

- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; "
- Che l'art. 1, comma 584, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, prevede che "in sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio";
- Che l'art. 1, comma 585, della 1. 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce che "le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119".

VISTA

La circolare urgente Anci n. 43 del 20.01.2022 ad oggetto "Precisazioni sulla base di calcolo per le nuove indennità dei Sindaci , con la quale si precisava che "il legislatore ha indicato che il parametro a cui riferirsi per calcolare il nuovo trattamento economico da applicare ai sindaci non è il trattamento economico dei presidenti delle regioni in cui sono ubicati i comuni, ma quello individuato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pari a \in 13.800,00";

CONSIDERATO

Che con legge regionale 25 maggio 2022 n. 13, all'art. 13, comma 51, è stato previsto che "Gli Enti locali della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583-584 e 585 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234";

Che nello specifico caso delle indennità di funzione dei componenti il C.d.A del Consorzio, come specificato in premessa, queste sono parametrate a quelle spettanti agli amministratori di Comuni con popolazione sino a 1000 abitanti,

Che negli aumenti previsti dalle normative sopra richiamate la fascia più bassa fa riferimento ai Comuni con popolazione sino a 3000 abitanti e con un valore della corrispondente indennità di funzione pari ad € 2.208,00 lorde (16% di € 13.800,00).

Che non essendo previsto un valore per i comuni sino a 1000 abitanti viene a mancare il riferimento originario cui è stata parametrata l'indennità di funzione dei componenti il C.d.A. del Consorzio.

TENUTO CONTO

Del deliberato dell'Assemblea dei Soci n. 92 del 08/09/2020 secondo cui "...a detta indennità non debba riconoscersi carattere propriamente remunerativo ma, più specificatamente natura compensativa forfettaria per le spese affrontate in conseguenza dell'impegno profuso e per la costante presenza e disponibilità nel far fronte a tutte le problematiche ed esigenze che l'attività del Consorzio oggi richiede....";

Del deliberato del C.d.A come da verbale n. 186 del 10/09/2022;

DETERMINA

Che l'indennità di funzione dei componenti del C.d.A. del Consorzio venga parametrata al 75% del corrispondente valore riconosciuto ai Sindaci dei Comuni con popolazione sino a 3000 abitanti (€ 2.208,00) il che conduce ai seguenti valori:



Tirreno Ecosviluppo 2000

Società Consortile a r.l.

- Presidente C.d.A. che non rivesta contestualmente la carica di amministratore locale € 1.656,00 mensili lordi;
- Componente C.d.A. che non rivesta contestualmente la carica di amministratore locale € 497,00 mensili lordi;

Di prevedere, alla luce dei risultati di bilancio del Consorzio che il predetto adeguamento per come stabilito dalla L.R. n. 13 del 25 maggio 2022 decorra a far data dal mese di Giugno 2022.

Il Responsabile Amministrativo

Dott. Torre Giuseppe